

Trascrizione delle licenze di condurre che corrispondono alla direttiva 91/439/CEE

<u>Classi CE</u>	<u>Categorie svizzere corrispondenti</u>											
	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	D2	E	F	G
A1		X	X								X	X
A (≤ 25 kW)	X	X	X								X	X
A	X	X	X								X	X
B1			X								X	X
B			X	X					X	X	X	X
C1			X	X	(1)	X			X	X (2)	X	X
C			X	X	X	X			X	X (3)	X	X
D1			X	X			(4)	(5)	X	X	X	X
D			X	X	X	X	X	X	X	X (3)	X	X
BE			X	X					X	X	X	X
C1E			X	X	(1)	X			X	X	X	X
CE			X	X	X	X			X	X	X	X
D1E			X	X			(4)	(5)	X	X	X	X
DE			X	X	X	X	X	X	X	X (3)	X	X

Note

- (1) Su richiesta può essere rilasciata la licenza di categoria C, limitata a 7,5 t ($C \leq 7,5$ t), a condizione che il richiedente si sottoponga ad un esame medico secondo l'art. 7 cpv. 2 OAC.
- (2) Se la licenza estera non comprende la classe C1E, il rilascio della licenza di categoria $C \leq 7,5$ t richiede l'iscrizione della condizione speciale 09 (divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C).
- (3) Se la licenza estera non comprende la classe CE, deve essere iscritta la condizione speciale 09 (divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C).
- (4) Su richiesta può essere rilasciata la licenza di categoria D, limitata a 16 posti ($D \leq 16$ posti), a condizione che il richiedente abbia compiuto già 21 anni, sia titolare di una licenza che lo autorizzi a trasportare persone a titolo professionale e si sottoponga ad un esame medico secondo l'art. 7 cpv. 2 OAC.
- (5) Su richiesta può essere rilasciata la licenza di categoria D1, a condizione che il richiedente sia titolare di una licenza che lo autorizzi a trasportare persone a titolo professionale e si sottoponga ad un esame medico secondo l'art. 7 cpv. 2 OAC.